

## Relazione illustrativa

Il presente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta istituito, nel rispetto del limite di spesa, pari a 80 milioni di euro, previsto al medesimo comma 94, in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed individua, altresì, le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.

L'assenza di una definizione condivisa di strumento finanziario a medio e lungo termine collegata alla scadenza dello strumento stesso (18 mesi piuttosto che 5 anni) rivelano la probabile mancanza di significatività della scadenza stessa ai fini dell'individuazione della categoria. Il concetto di "lungo termine", più che alla durata, sembra collegarsi alla esistenza di un vincolo che rende il finanziamento rappresentato dallo strumento stabile nel tempo.

Il medesimo concetto può collegarsi anche al fatto che lo strumento, indipendentemente dalla durata, non è quotato nei mercati regolamentati. In tal caso lo strumento, mancando una quotazione ufficiale, non è prontamente disponibile per gli acquirenti e, pertanto, non si presta all'investimento speculativo.

Anche dopo la crisi finanziaria, non vi sono indicazioni di calo generalizzato della disponibilità di finanziamenti a lungo termine. Le preoccupazioni di una insufficiente disponibilità di fondi per gli investimenti a lungo termine sono però focalizzate sul finanziamento di due settori dell'economia che svolgono un ruolo di rilievo nelle prospettive di crescita e di occupazione a lungo termine:

- le infrastrutture;
- le società non quotate nei mercati regolamentati.

Ciò induce a delineare la disciplina del credito di imposta in modo tale da attrarre risorse private verso i settori ove maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie a medio lungo/termine.

Il settore delle infrastrutture necessita di finanziamenti di medio/lungo termine che ben si coniugano con le esigenze di investimento di lungo periodo di investitori istituzionali, quali gli enti di previdenza obbligatoria ed i fondi pensione. Questi soggetti, infatti, avendo finalità previdenziali sono capaci di porre in essere investimenti che mettono a disposizione capitale per un lungo periodo di tempo. Il c.d. "capitale paziente" non pretende rendimenti immediati ma mira a un rendimento

stabile e prevedibile. Questa forma di investimento va a beneficio dell'economia reale in quanto offre flussi prevedibili e costanti di finanziamento e crea occupazione.

Il decreto è composto di sei articoli.

L'**articolo 1** è composto da un comma unico ed individua l'ambito di applicazione del decreto.

L'**articolo 2** è composto da due commi ed individua, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare devono investire al fine di usufruire del credito di imposta.

La disciplina del credito di imposta è stata delineata in modo tale da attrarre risorse private verso il settore delle infrastrutture e delle società non quotate.

Nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture sono stati enucleati vari settori infrastrutturali specifici: turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale, sanitario, immobiliare pubblico non residenziale, delle telecomunicazioni comprese quelle digitali e della produzione e trasporto di energia.

Le società che operano nei vari settori infrastrutturali suindicati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato oppure negli Stati dell'Unione europea o negli Stati aderenti al SEE.

Diverse sono le tipologie di investimento rilevanti. Si può trattare di un investimento diretto, sia nella forma della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni sia nella forma della sottoscrizione o dell'acquisto di obbligazioni, o indiretto, mediante il veicolo dei fondi comuni di investimento infrastrutturali.

Per quanto concerne, invero, l'investimento indiretto, si evidenzia che rilevano sia gli investimenti in titoli sia quelli in crediti. Per garantire l'effettiva dimensione infrastrutturale del fondo è previsto che il fondo stesso abbia una durata minima di 5 anni. Anche i fondi devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato oppure negli Stati dell'Unione europea o negli Stati aderenti al SEE.

Altro settore ove forte è il fabbisogno di risorse finanziarie a medio lungo/termine è quello delle società non quotate.

In tal caso, come sopra accennato, l'investimento è di lungo periodo poiché lo strumento non è ammesso a quotazione. Si tratta di investimenti in venture capital, private equity e private debt. Tenuto conto, però, che la gestione delle risorse finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria e

dei fondi pensione è, in gran parte, affidata ad operatori professionali e che l'investimento in società non quotate non è di agevole valutazione, si è attribuita rilevanza al solo investimento di tipo indiretto, mediante il veicolo dei fondi comuni di investimento, i quali, effettuando in modo professionale la gestione collettiva del risparmio possono selezionare gli investimenti in modo competente ed efficiente a maggiore tutela del capitale investito.

Anche se il finanziamento delle società non quotate ha le caratteristiche di un investimento di medio/lungo termine, lo strumento utilizzato per effettuare gli investimenti stessi sono le quote del fondo stesso le quali possono essere cedute a breve termine.

In considerazione di ciò è stato previsto che il fondo abbia una durata minima pari a cinque anni.

Anche se gli strumenti suindicati hanno le caratteristiche di un investimento di medio/lungo termine, gli strumenti stessi possono essere utilizzati per fini speculativi. In tali casi, a fronte del risparmio di imposta generato dalla fruizione del credito d'imposta non corrisponde l'auspicata destinazione del capitale privato al finanziamento di investimenti di lungo periodo.

Il comma 2, pertanto, al fine di garantire che il capitale privato rimanga investito per un periodo di tempo medio/lungo, introduce un limite temporale minimo (cinque anni) di detenzione dello strumento finanziario, e prevede, inoltre, che, nel caso di cessione o scadenza del titolo oggetto dell'investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito venga reinvestito nelle attività indicate al comma precedente.

L'**articolo 3** è composto da un comma unico ed individua i soggetti ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto.

L'**articolo 4** è composto da tre commi, e delimita l'ambito oggettivo del credito di imposta. Il comma 1, in particolare, individua l'ammontare del credito di imposta spettante agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, mentre il comma 2 individua l'ammontare del credito di imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il comma 3 prevede che gli intermediari sono tenuti a rilasciare una certificazione circa le ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26% nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria, inoltre, nel caso in cui i redditi siano conseguiti direttamente all'estero o siano direttamente indicati nella dichiarazione dei redditi dell'ente, lo stesso può autocertificare l'imposta sostitutiva applicabile nella misura del 26%.

L'**articolo 5** è composto da otto commi e disciplina le modalità ed i termini di riconoscimento e fruizione del credito di imposta. Il comma 1 prevede l'inoltro, in via telematica, da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, di un'apposita istanza formulata secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nella quale gli stessi indicano l'importo dei proventi investito nelle attività individuate all'articolo 2, e quello massimo agevolabile ai sensi dell'articolo 4. Al medesimo provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è demandata la definizione dei termini di inoltro dell'istanza.

Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia delle entrate, dal confronto tra l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto ed il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 190 del 2014, determina annualmente la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è determinata sulla base del rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto, se l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto è superiore al limite di spesa; invece, se il limite di spesa non viene superato la percentuale di credito spettante è pari al 100% del credito di imposta richiesto da ciascun soggetto.

Il comma 3 prevede che la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto è comunicata annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze.

Il comma 4 dispone che il credito di imposta è utilizzabile dal giorno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia e l'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Agenzia. L'operazione di versamento è rifiutata sia nel caso in cui non vengano utilizzati tali servizi telematici, sia nel caso di richiesta di importo superiore a quello concesso.

Il comma 5 prevede che l'ammontare del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato.

Il comma 6 dispone che per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, lo stesso non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 7 prevede che per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il credito di imposta non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Il comma 8 ribadisce che il credito di imposta non è soggetto né al limite quantitativo di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, né al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi parti a 700.000 euro di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'**articolo 6** è composto da due commi e riafferma le norme applicabili in caso di indebita fruizione del credito.

Il comma 1, in particolare, prevede che l'Agenzia delle entrate effettui i controlli per la corretta fruizione del credito. Viene inoltre specificato che, limitatamente ai controlli relativi alla riconducibilità degli investimenti effettuati alle attività finanziarie di cui all'articolo 2, l'Agenzia medesima possa chiedere un parere al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, anche in base al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, procede al recupero secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2 ribadisce che nel caso di indebita fruizione del credito di imposta si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.